



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati

- dott. Rocco PAVESE presidente relatore
- dott. Cataldo Carmine COLLAZZO consigliere
- dott.ssa Graziella FENZA consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 349/06, avente ad oggetto: AZIONE RISARCITORIA A SEGUITO DI PROSCIoglimento IN SEDE PENALE,
e vertente

tra

ME, in proprio e nella qualità di procuratore generale della moglie **AD**

appellante

e

GV

**appellato e appellante
incidentale**

Conclusioni: come in atti

SVOLGIMENTO del PROCESSO

1. Con atto di citazione 28.8.89, GV conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Melfi, i coniugi ME e AD, *‘in proprio e quali legali rappresentanti della propria figlia ES’*, esponendo in sintesi:

1.1 – che in data 30.11.82 i convenuti si erano recati dai Carabinieri di Ripacandida insieme alla figlia Silvana, denunciando che quest’ultima, notoriamente affetta da infermità psichica, era stata costretta da esso GV ad una congiunzione carnale contro natura;

1.2 – che ne era sorto un procedimento penale -nel corso del quale egli era stato anche sottoposto a custodia cautelare- definito dal giudice istruttore del

Tribunale di Melfi, su conforme richiesta del p.m., con sentenza 3.4.85 di proscioglimento per insussistenza dei fatti;

1.3 – che era *‘di tutta evidenza l’ingiustizia dell’azione gravissima’* di cui esso istante *‘era stato fatto oggetto e che si era estrinsecata attraverso una condotta dolosa e comunque colposa, al di fuori di ogni ragionevolezza e attendibilità’*, con conseguente pregiudizio attesa anche la vasta eco della vicenda, e considerata l’attività da lui esercitata (gestione di un forno);

1.4 – che l’importo del risarcimento poteva determinarsi nella misura di lire 50 milioni, salva diversa valutazione del Tribunale, con vittoria di spese.

§

2. I convenuti, dopo aver rifiutato in data 9.9.89 il plico postale contenente l’atto di citazione, non si costituirono inizialmente in giudizio, senza che ne fosse dichiarata la contumacia.

Con ordinanza 22.10.98, il Tribunale di Melfi rilevava che a tale dichiarazione era di ostacolo la sentenza della Corte Costituzionale 346/98¹, e disponeva la rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione.

A seguito di ciò, i convenuti si costituivano in giudizio, giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione rinnovato, sostenendo che la domanda era infondata e non provata.

§

3. All’esito del giudizio (n. 578/89), nel corso del quale era espletata istruttoria di tipo documentale, il Tribunale di Melfi/sezione stralcio pronunciava la sentenza 131/06, depositata il 17.3.06, con cui accoglieva la domanda e, per l’effetto, condannava i convenuti al pagamento della somma di €50.000/00 in favore del GV, oltre interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo -con spese regolate secondo soccombenza.

¹ declaratoria *‘dell’illegittimità costituzionale dell’art. 8, co. 2, l. 890/82 nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento’*

§

4. Con atto notificato il 26.6.06, ha proposto appello ME, in proprio e nella qualità di procuratore generale della moglie, deducendo in sintesi:

4.1 – che il diritto al risarcimento era prescritto;

4.2 – che difettava la legittimazione passiva di essi appellanti in ordine alla domanda, poiché la figlia S, all'epoca dei fatti, era maggiorenne e non era né interdetta né inabilitata;

4.3 – che la sentenza era stata emessa da giudice incompetente, essendo competente il giudice penale, ex art. 383 c.p.p. vigente all'epoca;

4.4 – che, nel merito, e contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, in capo alla D non sussisteva l'elemento psicologico dell'illecito, giacché ella si era limitata a rimettersi alla giustizia, mentre al padre non poteva addebitarsi un difetto di sorveglianza;

4.5 – che, infine, la sentenza era affetta da vizio di ultrapetizione.

E chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, che la domanda di controparte venisse rigettata -con vittoria di spese.

§

5. Il GV si è costituito in giudizio, deducendo in sintesi:

5.1 – che l'azione non era prescritta, poiché -a prescindere dalla data della pronuncia penale- andava applicato il termine ex art. 2947 cod. civ.;

5.2 – che sussisteva la legittimazione passiva dei convenuti, ora appellanti, poiché la denuncia era stata sporta direttamente dalla figlia e dalla madre AD, mentre la responsabilità del padre si ricavava dalla sua *culpa in vigilando*, a nulla rilevando che personalmente si fosse astenuto dal proporre denuncia;

5.3 – che era infondata l'eccezione di incompetenza del giudice adito;

5.4 – che non sussisteva il vizio di ultrapetizione, poiché l'importo liquidato era legittimo, in considerazione della dovuta rivalutazione.

Ed ha chiesto rigettarsi l'appello, nonché proposto appello incidentale volto ad ottenere la rivalutazione della somma richiesta, ove si ritenesse che la stessa non era già stata disposta dal primo giudice.

§

6. Con ordinanza 15.12.06, la Corte di appello sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 26.3.13.

MOTIVI della DECISIONE

7. In via preliminare, si rileva che l'eccezione di incompetenza -basata sull'art. 383 del codice di procedura penale vigente all'epoca, e che propriamente va qualificata di inammissibilità della domanda- è fondata. La norma suddetta stabiliva infatti la competenza esclusiva del giudice penale a conoscere della domanda risarcitoria proposta dall'imputato nei confronti del querelante, ex art. 382², per l'ipotesi di proscioglimento da reati per i quali si procedeva a querela (cfr. Cass., sez. III civile, sentenza 2070 del 23.5.75: 'La domanda dell'imputato prosciolto da reato perseguibile a querela della persona offesa, per il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese da parte del querelante, può essere proposta, a norma dell'art 383 cod. proc. pen., soltanto davanti al giudice penale che provvede con la sentenza di proscioglimento, e su di essa, pertanto, non è competente il giudice civile').

Al GV erano appunto contestati delitti per cui si procedeva a querela di parte, a norma dell'art. 542 c.p. allora vigente, cioè ratto a fine di libidine e violenza carnale, in danno di persona non in grado di resistergli a cagione di inferiorità psico-fisica (oggi l'intera materia è disciplinata negli artt. 609 bis e segg. c.p., introdotti dalla l. 15.2.96 n. 66, che ha pure ampliato l'area della punibilità di ufficio ex art. 609 sepies c.p.).

*

² su cui è ricalcato l'attuale art. 427 c.p.p. (cfr. Cass., sez. III civile, sentenza 1748/12, pag. 7 motivazione);

Si tratta di un giudizio civile *sui generis*, peraltro limitato all'ipotesi della colpa grave, ed inserito nel procedimento penale per evidente continenza di cause (cfr. Cass. sez. 3 penale, sentenza 557 del 28/4/1967: 'La deroga alla competenza del giudice civile, espressamente prevista dall'art 383 cod. proc. pen., trova fondamento nella considerazione che l'obbligo al pagamento delle spese e dei danni sorge nel momento stesso in cui viene dato inizio al procedimento penale (all'esito del quale è condizionato), e, quindi, trovando causa nel processo, dà vita ad un rapporto processuale accessorio che si connette strettamente al rapporto processuale penale. Trattasi perciò di responsabilità civile che scaturisce dall'attività spiegata nel giudizio, ossia di giudizio civile inserito nel procedimento penale per evidente continenza di causa').

Il GV avrebbe quindi dovuto far valere la pretesa risarcitoria in sede penale; non essendo ciò avvenuto, va dichiarata l'inammissibilità della sua domanda, proposta in sede civile allorquando il relativo potere di azione era già consumato.

Restano assorbite la questione della (dubbia) validità della querela proposta dalla madre, atteso che SE era maggiorenne e non interdetta né inabilitata; ed ovviamente, dell'importo per cui il primo giudice ha pronunciato condanna, ivi compreso l'appello incidentale del GV.

§

8. La peculiarità della fattispecie costituisce giusto motivo di compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, per intero, tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da

~ **ME**, in proprio e nella qualità di procuratore generale della moglie **AD**,
nei confronti di

~ **GV**

nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo,

avverso la sentenza del Tribunale di Melfi 131/06, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, ed in riforma della medesima, così provvede:

- I.** dichiara inammissibile la domanda di GV;
- II.** compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Potenza, camera di consiglio 23.4.13

Il presidente estensore
dott. Rocco Pavese